

Avv. Francesco Stallone

Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo
Tel e Fax 091/6256125 091/6251857

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA– NAPOLI
RICORSO**

per i sig.ri

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALESSI FRANCESCO ANDREA	LSSFNC94S13D960H	GELA	13/11/94
SPERANDEO DOMENICO	SPRDNC95S30F839U	NAPOLI	30/11/95
SORRENTINO ANTONIO	SRRNTN74A16G813S	POMPEI	16/01/74
PUGLIESE NICOLA	PGLNCL88S15E329Z	ISCHIA	15/11/88
REINA ROMINA PAOLA	RNERNP73M67Z600C	BUENOS AIRES	27/08/73
VIGNALE MARINA	VGNMRN86R52F839E	NAPOLI	12-ott
FERRARA MAURIZIO	FRRMRZ86M10A509G	AVELLINO	10/08/86
SILVIO MYRIAM	SLVMRM94S68F839T	NAPOLI	28/11/94
TONDELLI ALESSIA	TNDLSS94A53L259Z	TORRE DEL GRECO	13/01/94
LANZA SALVATORE	LNZSVT86A31F839I	NAPOLI	31/01/86
TRUNFIO DOMENICO	TRNDNC85B25F839H	NAPOLI	25/02/85
CERINO IVAN	CRNVNI88H17A512Q	AVERSA	17/06/88
PARENTE DANIELA	PRNDNL95L46Z114C	LONDRA	06/07/95
MUSELLA GIOVANNA	MSLGNN94P58F924M	NOLA(NA)	18/09/94

rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it) Gabriele La Malfa Ribolla, (c.f. LMLGRL86M23G273S; fax n. 0916251857; pec: avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec: avv.claudiacaradonna@pec.it), giusta atti di procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso la segreteria

dell'ecc.mo TAR

CONTRO

-l'**Università degli Studi di Napoli – Federico II**, in persona del Rettore *pro tempore*;

-il **Consorzio interuniversitario Cineca**, in persona del Rettore *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

-dei controinteressati che saranno individuati all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata all'Università degli Studi di Napoli Federico II

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 926 del 7 luglio 2014, con il quale si è bandito il concorso per l'accesso a numero programmato per l'anno accademico 2014/2015 ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie;

- delle graduatorie di merito per l'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2014/2015, approvate con decreto rettorale del 17 settembre 2014, nelle quali i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai corsi, e dei successivi scorrimenti di graduatoria;

- dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

-della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazione dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

-in quanto occorra, dei successivi bandi per la riapertura delle immatricolazioni ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie e delle correlative graduatorie;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto dei ricorrenti di essere ammessi ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, indicati con opzione di preferenza per l'anno accademico 2014/2015, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

**E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2,
C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

- all'adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

IN FATTO

Con decreto rettorale n. 2348 del 3 luglio 2014, il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha bandito il concorso per esami, relativo all'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie.

In data 3 settembre 2014, si sono svolte le prove di ammissione, consistenti in un test a risposta multipla, inerente le materie di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I concorrenti hanno indicato in domanda un'opzione di preferenza tra i vari corsi di laurea e in funzione di essa sono state pubblicate, il 17 settembre 2014, le graduatorie di merito.

Gli odierni ricorrenti, non utilmente graduati, hanno espresso la seguente prima opzione di preferenza per i corsi di laurea e conseguito i punteggi riportati nella seguente tabella:

COGNOME NOME	PUNTEGGIO	CORSO DI STUDI
ALESSI FRANCESCO ANDREA	38,9	FISIOTERAPIA
SPERANDEO DOMENICO	27,6	LOGOPEDIA
SORRENTINO ANTONIO	21,5	IGENISTA DENTALE
PUGLIESE NICOLA	28,5	RADIOLOGIA
REINA ROMINA PAOLA	25,9	LOGOPEDIA
VIGNALE MARINA	18,4	INFERMIERISTICA
FERRARA MAURIZIO	23,7	FISIOTERAPIA
SILVIO MYRIAM	36,4	LOGOPEDIA
TONDELLI ALESSIA	34,7	INFERMIERISTICA
LANZA SALVATORE	22,9	INFERMIERISTICA
TRUNFIO DOMENICO	33,5	INFERMIERISTICA
CERINO IVAN	29,1	INFERMIERISTICA
PARENTE DANIELA	25,7	FISIOTERAPIA

La prova si è svolta con caratteristiche tali da comprometterne il regolare svolgimento.

Donde il presente ricorso, che si affida ai seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 6 DEL D. P.

R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 2, DEL D.M. 85/2014; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il bando di concorso nazionale, d.m. 85/2014, all'art. 12, comma 2, prevede: *“I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei”*.

Il principio dell'anonimato s'impone in tutte le procedure concorsuali in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita. L'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata è funzionale alla garanzia di parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

Il suddetto principio è disciplinato dall'art. 14, comma 6 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale il riconoscimento degli autori delle prove deve avvenire solo a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Dal principio in esame, con riferimento allo svolgimento delle prove, discende il dovere di non utilizzare mezzi e modalità che consentono di risalire in via indiretta ed occulta all'autore dello scritto.

E' stato autorevolmente confermato che l'anonimato riveste un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, rappresentando *«il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione* (Consiglio di Stato, Ad. Plen. Nn. 26-27-28/2013).

Tale fondamentale ruolo di garanzia è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di rendere riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza

che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo illecito sia stato di fatto raggiunto.

I segni di riconoscimento che determinano violazione dell'anonimato sono quei segni identificativi che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, certamente non ascrivibili a segni convenzionali, ossia privi di valore identificativo, come potrebbe essere considerata una comune numerazione delle pagine, o l'ingenua indicazione "brutta copia", o l'uso artificioso del nome "Caio".

Precisamente, un segno identificativo può non rappresentare *ex se* circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato dall'autore dell'elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo pensiero in maniera più ordinata e coerente (*ex multis*, T.A.R. Sicilia, Catania n. 2501/1994, T.A.R. Puglia, Bari n. 543/2011).

E' utile ricordare che *"la ratio della norma che vieta l'apposizione di contrassegni, cioè di segni di riconoscimento, negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio fra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta"* (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV n. 1208 del 29 settembre 1999).

Ora, il principio dell'anonimato si applica al test d'accesso alla facoltà a numero chiuso in forza del richiamo contenuto nel bando alle disposizioni della l. 241/1990 e agli artt. 5, 6 e 8 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686.

Esso garantisce che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati e le buste che li contengono, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi. La Commissione può, *rectius* deve, identificare i candidati all'inizio della prova: il meccanismo di identificazione non può tuttavia diventare uno strumento per eludere – in vista e in funzione della valutazione della prove – la segretezza dell'identità dei candidati autori.

In questo senso, l'art. 14 comma 6 del d.p.r. 486/1994, esprime uno *standard* di tutela minima della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa in una procedura selettiva pubblica *ex art.*

97 Cost., in base al quale *“il riconoscimento deve avvenire alla fine della prova deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti”*.

Talché, riscontrandosi l'apposizione di un segno astrattamente suscettibile di consentire l'identificazione dell'autore della prova, questa è soggetta ad annullamento.

In applicazione di tale ultimo principio, ad esempio, sono soggetti ad annullamento gli atti selettivi di un concorso universitario - viziati da violazione del principio dell'anonimato - essendosi riscontrati, sulle buste contenenti le prove scritte sostenute dai candidati, segni astrattamente suscettibili di consentirne l'identificazione (Tar Lazio sentenze 9756/2009; 9757/2009; la nullità veniva confermata dal Consiglio di Stato con conformi decisioni n. 1928/2010 e n.1929/2010).

Ora pare necessario applicare una distinzione tra segni di identificazione soggettiva la cui interpretazione e comunicazione implica difficoltà (ad esempio simboli, grafemi, impostazioni grafiche della prova) e segni di identificazione oggettiva ed univoca, che escludono ogni margine di errore (una sequenza di numeri, ad esempio).

Ebbene, se un segno di identificazione soggettiva, autonomamente apposto da un candidato sulla busta può violare l'anonimato, come nella fattispecie appena ricordata, **come può contestarsi la riproposizione ancor più netta della violazione nel caso di apposizione di un segno – di lettura neutrale ed avalutativa, una sequenza di lettere e numeri - che esclude qualunque sforzo nella sicura attribuzione dell'identità dell'autore della prova?**

È quanto accade nel test d'accesso alle facoltà di professioni sanitarie bandito dall'Ateneo di Napoli Federico II, ove le prove – i moduli risposte oggetto di compilazione - sono oggettivamente attribuibili a ciascuno dei candidati autori in forza della sequenza di nove lettere e cifre, un codice alfanumerico, che il candidato conosce poiché stampato sull'elaborato (il modulo delle risposte).

Per ciò solo, lo stesso rigore che induce il Giudice dell'amministrazione ad annullare la prova, resa identificabile da un candidato a titolo puramente soggettivo, deve indurre al medesimo esito ove sia l'Amministrazione a predisporre fogli-prova identificabili (sia pure nel rispetto del bilanciamento dell'interesse dei candidati ammessi e, dunque, limitatamente alla posizione dei ricorrenti e con l'effetto conformativo dell'ammissione in sovrannumero, per quanto innanzi si dirà).

L'anonimato nel *test* in questione è stato in concreto violato per una serie di ragioni, gravi e autosufficienti:

1. Ogni candidato conosce il proprio codice. È ovvio che può memorizzarlo, annotarlo, comunicarlo a terzi coinvolti in un intento collusivo. L'amministrazione omette cioè ingiustificatamente di "coprire" il codice, di proteggere tale informazione sensibile (basterebbe un'etichetta come quella apposta sui codici di accesso bancari);

2. Il codice viene consegnato alla fine della prova a ciascuno dei candidati su apposito foglio, contenente *username* e *password* per l'accesso all'area riservata del sito del Ministero, dove consultare l'esito della prova. La *username* corrisponde per tutti al codice alfanumerico, che diventa così ostensibile a chiunque (in termini, Cons. Stato, II sez., parere n. 4233 del 14 ottobre 2013);

3. Le buste contenenti gli elaborati recano una finestra trasparente appositamente volta alla visualizzazione dall'esterno del codice alfanumerico. La visualizzazione dall'esterno non assolve ad alcuna comprensibile e legittima finalità dell'amministrazione, posto che le buste sono raccolte in pacchi per ogni ateneo e successivamente consegnate, separatamente, al Cineca.

Di più: si esclude, nelle procedure selettive pubbliche, che soddisfi i requisiti minimi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa l'uso di una "busta di caratteristiche tali da consentire una facile ed immediata lettura o conoscenza del nome dell'autore delle prove" (parere 1738/2014, Cons. Stato, II sez.).

4. Ed ancora. Il codice alfanumerico in questione è riportato contestualmente sul questionario delle domande, su una scheda anagrafica e su un secondo modulo risposte, destinati a rimanere in possesso dell'amministrazione. Il secondo modulo risposte, fornito a norma del bando per tutelare un possibile ripensamento nella compilazione delle risposte, dovrebbe essere annullato a cura del candidato.

Tale disposizione del bando, tuttavia, in uno all'apposizione del codice alfanumerico sui prefati documenti, concreta un serio rischio di alterazione delle prove. **Infatti la commissione non dà atto a verbale dell'effettivo annullamento di tale secondo modulo risposte, condizione di tutela della trasparenza dei compiti che rimane affidata alla buona volontà dei candidati.** Tale secondo modulo, conservato dall'Amministrazione insieme alla scheda anagrafica con le generalità di ogni candidato e con il questionario delle risposte nell'ordine predisposto per quel candidato, può certamente costituire

strumento di frode, ossia di riproduzione della prova, attingendo certamente la soglia di pericolo astratto individuata dall'Ad. Plen. 26/2013.

Il ragionamento è nient'affatto ipotetico. Quando arrivano le buste contenenti i plichi delle risposte al CINECA? Non essendo al momento dato saperlo – salvo esito dell'istanza di accesso presentata, in atti – è infatti certo i plichi con i moduli delle risposte rimangono per alcuni giorni nelle disponibilità dell'Ateneo. Insieme agli altri plichi, quelli con i moduli risposte annullati: donde un elevato rischio di scambio dei moduli risposte e alterazione delle prove.

La comunicabilità del codice è peraltro resa ancor più agevole dall'indiscriminata presenza nelle aule di dispositivi di telefonia mobile, poiché le aule non sono schermate: e tali strumenti di comunicazione che hanno notoriamente la possibilità di trasmettere molto velocemente immagini fotografiche.

S'immagini perciò con quale velocità e semplicità può essere trasmesso il codice identificativo alfanumerico!

A caratterizzare ed aggravare lo svolgimento del test in parola emergono alcuni ulteriori dati:

-l'uso di utilizzo di buste sprovviste di internografia per i moduli delle risposte;

-la circostanza che al termine del test le buste contenenti la scheda anagrafica e la griglia delle domande sono state consegnate aperte su espressa disposizione dei commissari;

-la mancata richiesta di consegna di dispositivi elettronici;

-la mancata preventiva assegnazioni dei posti a sedere;

-la circostanza che durante lo svolgimento della prova il documento d'identità sia stato lasciato aperto e leggibile sul banco.

L'argomento specifico della violazione del suddetto principio nel test d'accesso in questione costituisce oggetto di un filone giurisprudenziale in crescita. Così, con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina – caso del tutto analogo con documentazione fornita dal Cineca -, per la sessione 2013/2014 caratterizzata sotto il profilo in esame da identiche modalità, fanno applicazione dei riferiti principi un numero sempre più consistente di decisioni. Fra le tante:

1) Cons. Stato ord. 2187 del 28 maggio 2014 considera che, “*ad una sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello paiono degni di positiva valutazione, quantomeno in ordine alla violazione del principio dell'anonimato*”;

2) Cons. Stato ord. 1953 del 14 maggio 2014, ha riformato una

precedente ordinanza del Tar romano disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti alle università di Napoli (Federico II), Catania, Cagliari, Campobasso, Foggia, Padova, Parma;

3) Cons. Stato, ord. 1716 del 30 aprile 2014, *idem*;

4) Cons. Stato, ord. 1072 dell'11 marzo 2014, *idem*;

5) Tar Palermo, con le sentenze *ex art.* 60 c.p.a. nn. 793, 792 e 121 del 2014 ha annullato le prove limitatamente alla posizione dei ricorrenti per la descritta violazione dell'anonimato;

6) Cons. Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013, fornisce le più essenziali e argomentate censure di siffatte modalità procedimentali.

Fondamentale poi l'esteso contributo, attentamente censorio della violazione dell'anonimato, fornito da Cons. Stato, VI, 2935/2014 e Tar Lazio 6681/2014.

Tali decisioni hanno inaugurato un ancora più condiviso orientamento tendente a riammettere i ricorrenti in sovrannumero: segnatamente, il Tar Lazio, sez. III *bis*, in aperta revisione dell'orientamento posto alla base di un diverso orientamento (cautelare), ha ritenuto che nel *test* dell'anno accademico 2014, per il quale sussistono le medesime modalità di identificazione delle prove degli studenti, a mezzo di codice alfanumerico univoco, sia stato violato il principio dell'anonimato in tutti gli Atenei nei quali si è svolta la prova: con conseguente necessità di ammettere con riserva e in sovrannumero gli studenti, quale misura di tutela in forma specifica, *ex artt.* 2058 c.c. e 34 c.p.a., anche per ovviare al *periculum in mora* (fra le tante ord. caut. 3479, 3478, 7849, 7848, 7847 del 2014).

Si badi: la circostanza che le modalità della prova possano essersi connotate in qualche modo particolare nei singoli Atenei (ad esempio: con il ritiro delle schede anagrafiche all'inizio della prova o con l'ordine di imbustamento immediato delle medesime schede anagrafiche) non priva di rilevanza la patente violazione del principio in parola per effetto delle modalità di svolgimento della prova stabilite negli allegati ai bandi impugnati.

Occorre peraltro distinguere, da un lato, le controversie – diverse da quella in esame – azionate dai ricorrenti esclusi dalle procedure concorsuali per aver apposto sul proprio elaborato dei segni di riconoscimento per le quali «*afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente*

*impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato» (cfr., *infra multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5220/2006). Invero, in questi casi gli organi giurisdizionali richiedono che l'amministrazione che disponga l'annullamento di un compito per violazione della regola dell'anonimato debba dimostrare la intenzionalità del segno contestato.*

Diverso è il caso, invece, in cui l'anonimato, viene violato dall'Amministrazione sulla quale incombe il dovere, discendente dai principi sopra elencati, di garantire la parità concorsuale e la trasparenza della procedura stessa.

Nel caso che ci occupa viene in rilievo questo proprio seconda ipotesi: stavolta l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è meno restrittivo sotto il profilo probatorio in quanto «considera tale violazione rilevante in sé senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli» (cfr., *infra multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1928/2010).

L'individuazione del compito, infatti, successivamente alla conclusione della gara, ben è potuta avvenire dal momento in cui il singolo candidato, a conoscenza del codice apposto sulla griglia delle proprie risposte, è stato in grado di comunicare tale codice, al fine di vedere modificato l'esito della prova a proprio favore.

Va infatti sottolineato che «l'ordinamento non chiede che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso» (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 3747 del 2013).

Perciò la tutela dell'anonimato deve ricevere un'applicazione oggettiva e non dipende dalla dimostrazione della effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti in quanto «non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla

circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura» (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Dunque, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, l'Adunanza plenaria, ha ritenuto di aderire proprio a tale indirizzo in quanto *«mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionata dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione».*

Ebbene, tale assunto è applicabile anche alla vicenda che ci occupa, posto che è facilmente verificabile che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Professioni Sanitarie 2014-2015, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità.

Come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse anche nel caso in esame il concorrente conosceva già prima della

conclusione delle prove il suo codice alfanumerico e l'abbinamento codice - nome è avvenuto prima dell'apertura delle buste e della correzione dei test ma già al momento dello svolgimento delle prove. Certamente, anche in questa occasione l'amministrazione vorrà giustificare questa condotta affermando che la stessa è stata ispirata dall'intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, ma ciò non toglie che in buona sostanza già durante lo svolgimento della procedura la Commissione si è trovata nella possibilità di abbinare ad ogni nome il compito svolto dal concorrente semplicemente passando attraverso i banchi delle prove ed osservando con un minimo di attenzione il codice alfanumerico apposto su tutti i documenti presenti sul banco al momento dello svolgimento della prova (è anche presente in ogni pagina del questionario) e memorizzando il nome del candidato indicato nella sua carta d'identità.

Ne consegue che anche nel caso in esame le modalità prestabilite dal Ministero ed il comportamento della Commissione hanno superato la soglia di criticità individuata dal Supremo Collegio decidente di giustizia amministrativa, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

III - SULL'EFFETTO CONFORMATIVO DELL'ANNULLAMENTO E, IN SUBORDINE, SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Si chiede di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in sovrannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Tale effetto conformativo dell'annullamento è stato ancora recentemente ribadito quanto da questo ecc.mo Tribunale (sent. 2034/2014) quanto dal Consiglio di giustizia amministrativa (ordd. cautt. 496, 497, 498, 499/2014).

Qualora, invece, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di ammissione in soprannumero al corso di laurea in professioni sanitarie 2014-2015 sussiste l'interesse risarcitorio degli odierni ricorrenti.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente

nella perdita della possibilità di frequentare il corso di laurea, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza per mancato rispetto del principio dell'anonimato, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749): *«Quanto al nesso di causalità il dubbio può essere positivamente risolto, nella considerazione che un'organizzazione della prova culturale di accesso programmato al Corso di Medicina, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo - prestazioni migliori di tutti, quindi anche delle ricorrenti. In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale»* (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004 n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19 luglio 2012 n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30 agosto 2006 n. 572).

Considerato che i ricorrenti si sono collocati in posizione non utile, ma tra loro diverse nella graduatoria della prova selettiva, si tratta di fissare un criterio plausibile per valutare, rispetto a ciascuno di essi, la *chance* di successo all'esito della prova, nell'ipotesi che si fosse svolta in modo più regolare e garantito. Tale valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può essere demandata a un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'amministrazione debitrice dovrà proporre a favore delle ricorrenti creditrici, la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicchè, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013,

potrà trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di «misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio», anche mediante «misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile».

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare ai ricorrenti i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* delle ricorrenti, percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come “cento” la posizione numero uno di essa e “zero” la posizione virtuale successiva all'ultima.

Considerato che l'accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, in caso di completamento degli studi universitari, fornisce elevate probabilità di inserimento lavorativo, la *chance* massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, sarà calcolata - in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della *chance* per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da fisioterapista, logopedista o altro professionista sanitaria - come un centesimo del reddito medio lordo di un tale professionista ove è stato svolto il test, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale). Il ristoro della perdita di *chance* di ciascuna ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima. Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere - in sede di accordo tra le parti o nell'eventuale successiva ottemperanza - a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

La descritta soluzione è stata accolta, più di recente, dal Tar Lazio, con la sentenza 7752/2014.

VII - SULL'ISTANZA CAUTELARE

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante. I ricorrenti infatti, a causa del mancato accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie stanno

subendo uno stravolgimento del proprio personale piano di studio, essendo costretti a iscriversi a facoltà di studi omogenei (scienze motorie, ecc.) nell'attesa dell'accesso; stanno affrontando costi ingenti di preparazione per la denegata ipotesi di un nuovo, necessario tentativo di accesso alle facoltà; sta ovviamente perdendo la possibilità di seguire utilmente le lezioni e partecipare con profitto agli esami del primo anno accademico dei corsi di laurea. I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile.

Per quanto dedotto, si chiede che piaccia a Codesto

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

-previa sospensione cautelare degli atti impugnati, annullarli, disponendo l'ammissione in sovrannumero dei ricorrenti ai corsi di laurea di Professioni Sanitarie dell'Ateneo di Napoli Federico II indicati come prima opzione in domanda;

-nel merito e in estremo subordine, condannare gli enti resistenti al risarcimento del danno, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad € 650,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo, 11 novembre 2014

Avv. Francesco Stallone

Avv. Francesco Leone

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

Avv. Simona Fell

Avv. Claudia Caradonna